

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1708

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MONTI MAURIZIO, ARMANI, BALASSO, BALDI, BECCARIA,
GASCO, MAGGIONI, MIROGLIO, PISONI, POSTAL, PREARO,
STELLA**

Presentata il 22 febbraio 1973

Adeguamento alla legislazione vinicola comunitaria del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, concernente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini

ONOREVOLI COLLEGHI! — Per ammissione pressoché unanime dei produttori e degli operatori vitivinicoli, il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, concernente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini, si è rivelato uno strumento di indubbia efficacia per quanto concerne la qualificazione ed il potenziamento, in termini di selettività e di indirizzo, della nostra economia vitivinicola.

In capo a dieci anni dalla sua emanazione, il provvedimento in parola, congiuntamente ad altre norme regolamentari promulgate in tempo successivo, è valso infatti ad imprimere un sostanziale impulso alla vitivinicoltura italiana, consolidandone il prestigio tanto sui mercati interni quanto nell'ambito comunitario.

Oltretutto non si può nemmeno disconoscere che, per taluni aspetti, il decreto in questione ha segnato, sotto il profilo regolamentare, l'auspicato allineamento del settore vitivinicolo nazionale alle disposizioni normative da tempo in essere nei paesi vitivinicoli d'oltralpe.

Tale processo di adeguamento, tra l'altro indispensabile non solo per il decollo e l'at-

tuazione in concreto di una più progredita politica vitivinicola, ma anche e soprattutto per l'urgenza di uniformare la nostra legislazione alla normativa comunitaria inerente la specifica materia, non può peraltro giudicarsi, allo stato dei fatti, del tutto esauriente e ad effetto compiuto.

Dalla data di emanazione del decreto che si considera, la legislazione vinicola comunitaria ha segnato notevolissimi progressi mediante l'assunzione di molteplici provvedimenti, aventi tra l'altro effetto preminente rispetto alle singole normative nazionali.

Di essi, basterà qui ricordare i due regolamenti del 28 aprile 1970, n. 816 e 817, concernenti disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo, rispettivamente disposizioni particolari relative ai vini di qualità prodotti in regioni determinate.

Ed è soprattutto per quest'ultimo aspetto che il decreto presidenziale di cui in premessa necessita di essere per così dire « aggiornato », in adeguamento non puramente formale alla legislazione della CEE, bensì anche in vista di una coincidente ed effettiva parificazione tecnologica ed economica della nostra vitivi-

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

nicoltura con quelle concorrenti dell'area comunitaria.

In linea con tale esigenza, ovvia quanto imprescindibile, la presente proposta di legge prevede il recepimento, in via pregiudiziale, della catalogazione univoca e sistematica dei vini coincidenti con la menzione comunitaria « v.q.p.r.d. », la quale contraddistingue, come è noto, i vini di qualità prodotti in regioni determinate e conformi al citato regolamento 817 del 28 luglio 1970.

Con l'occasione, il presente provvedimento si propone di rimediare, al tempo stesso, ad un fondamentale paradosso dell'attuale nostra legislazione vinicola, individuabile in quella serie di disposizioni che riguardano i vini corrispondenti alle cosiddette denominazioni di origine semplice.

Così come enunciate nell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, le denominazioni in argomento, seppure risultano un qualche cosa di alquanto generico e di relativamente indefinito, riflettono in realtà un *quid* di più rigido delle stesse denominazioni di origine controllata; prova ne sia che, per le denominazioni di origine semplice, non è pensabile la possibilità di tagli correttivi, non sono consentiti eventuali allargamenti di zona seppure non è fatto esplicito riferimento ad un'esatta individuazione geografica, e non è nemmeno previsto il ricorso a pratiche nuove, stante il categorico rinvio agli usi locali, leali e costanti.

Per comune ed obiettiva ammissione, in relazione ai limiti su esposti, le denominazioni di origine semplice sono da considerarsi una vera e propria insidia per i nostri produttori ed operatori vitivinicoli e, ad onta degli oneri e dei rischi che il loro impiego costituisce all'atto pratico, esse non godono di proporzionali riconoscimenti e benefici nell'ambito del mercato comune.

Aderentemente a quanto rilevato, la presente proposta, se da un lato prevede l'abolizione delle dette denominazioni di origine semplice, propone d'altro canto l'introduzione, in loro vece, delle denominazioni di origine regolamentata, conformi ai requisiti regolamentari stabiliti in sede comunitaria e quindi suscettibili di rientrare a tutti gli effetti nel novero delle qualificazioni riassunte nella sigla « v.q.p.r.d. », che designa ed accomuna i vini di qualità prodotti in regioni determinate.

La soluzione come sopra proposta avrà certo l'effetto di frenare la già lamentata

inflazione numerica dei vini a denominazione di origine controllata; d'altra parte, rimediando alla situazione confusoria e di insuccesso che è conseguita al sistema tuttora vigente delle denominazioni di origine semplice, essa si prefigge di costituire i presupposti necessari a qualificare determinati vini su un livello un po' più elevato che non quello dei comuni vini da pasto, nel cui numero finirebbero altrimenti coll'essere relegati e confusi malgrado il possesso di più spiccati anche se non eccelsi requisiti.

In proposito, vale la pena di considerare che i riflessi e gli attributi di prestigio collegati al riconoscimento di una determinata d.o.c. hanno fin qui stimolato i viticoltori a spingere indiscriminatamente in tale direzione, senza tener conto che siffatta rincorsa, generalizzata ed inavveduta, avrebbe comportato il rischio, prima o poi, di una sorta di spirale inflazionistica, suscettibile di vanificare i vantaggi connessi con il regime delle denominazioni di origine, segnatamente nell'ipotesi in cui la credibilità del medesimo non fosse suffragata da una reale corrispondenza di contenuto e, cioè, dal crisma rigoroso e selettivo della qualità.

Daltronde, l'emula contesa nella quale i nostri produttori vinicoli sono stati tendenzialmente coinvolti nel rivendicare, ove possibile, l'ottenimento della denominazione controllata, trova una sua ragione d'essere nella sostanziale disparità in cui essi tuttora vertono in confronto ai vitivinicoltori francesi ad esempio, i quali ultimi possono per l'appunto avvalersi di una più estesa gamma di appellazioni di qualità.

Basterà al riguardo ricordare che la legislazione vinicola francese contempla ben quattro categorie di vini di qualità, indistintamente equiparati ai cosiddetti « v.q.p.r.d. », ossia ai vini di qualità prodotti in regioni determinate, per i quali solo è prevista la libera circolazione comunitaria.

Ora, quello che più importa rilevare è che, mentre per l'Italia sono assimilati ai « v.q.p.r.d. » solo i vini d.o.c. e d.o.c.g., per la Francia risultano conformi alla detta classificazione anche i vini delimitati di qualità superiore, corrispondenti alla sigla « v.d.q.s. ».

Ad una più attenta analisi risulta poi che, con la sigla in narrativa, la Francia designa come vini di qualità dei prodotti in effetti non dissimili da quei vini italiani di qualità per i quali si propone ora l'istituzione delle denominazioni di origine regolamentata in luogo di quelle di origine semplice, in pari tempo

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

prevedendo che sia consentita l'utilizzazione di indicazioni geografiche di uso generico per designare i vini da pasto.

Localizzata prevalentemente nella Francia centro meridionale e del sud-ovest con un quantitativo annuo mediamente oscillante tra i 2,5-3 milioni di ettolitri, la produzione degli anzidetti vini « v.d.q.s. » alimenta una rilevante corrente esportativa, corrispondente a poco meno di un quarto dell'intero *plafond* di vini di qualità immessi dai vitivinicoltori francesi sui mercati della Comunità.

Evidentemente, una tale circostanza costituisce da tempo un grave svantaggio per la vitivinicoltura italiana, menomandola seriamente sul piano della competitività; e non già per la mancanza di idonei requisiti, bensì in conseguenza della sperequata classazione che finora ha ridotto a due sole categorie i nostri vini di qualità, escludendo lesivamente la possibilità di altre qualificazioni.

La situazione per cui i vitivinicoltori italiani sono stati sin qui costretti su posizioni di soccombente inferiorità, può essere meglio evidenziata, considerando da un lato che la « d.o.c.g. », riflette una prerogativa tanto prestigiosa da doversi considerare ipotecata da una ristrettissima *élite* di vini e, dall'altro lato, che la « d.o.c. », stante l'inesistenza di altre scelte alternative per gli interessati, non può in effetti fungere quale categoria di qualità onnicomprensiva, nel senso cioè di poter essa accogliere, senza incorrere in una squalificante inflazione, la vasta gamma di vini di qualità di cui è ricca la multiforme piattaforma viticola italiana.

Estendendo a medio termine le considerazioni su esposte, c'è inoltre da prevedere un ulteriore deterioramento della situazione dianzi accennata, giacché è a tutti noto che il 31 luglio 1973, esaurita la deroga tuttora operante, avrà perentoriamente termine la libera circolazione all'interno della Comunità di quei vini di qualità che, a seguito dell'ottenimento di una delle denominazioni di origine di cui all'articolo 2 della presente legge, non siano stati nel frattempo equiparati ai « v.q.p.r.d. ».

In proposito, torna conto rilevare che taluni vini italiani, consacrati negli accordi internazionali come vini di qualità antecedentemente al varo del regime delle denominazioni di origine, corrono seriamente il rischio di essere dequalificati e, perciò stesso, stralciati dalle liste di esportazione, in quanto sprovvisti di d.o.c. o di consimile altra qua-

lificazione che, a livello comunitario, valga ad accreditarli alla stregua dei « v.q.p.r.d. ».

Ma, anche a voler limitare il discorso ai vini — e non sono pochi — per i quali non sarà rivendicata la denominazione di origine controllata posto che le caratteristiche degli stessi, per quante più elevate di quelle dei comuni vini da pasto, sono obiettivamente insufficienti per giustificarne l'eventuale inserimento nella categoria dei vini d.o.c., si impone pur sempre l'opportunità di rimuovere con la massima sollecitudine il cennato divario, riequilibrando l'economia e l'*export* vitivinicoli italiani con gli stessi dispositivi e prerogative che sono stati finora appannaggio unilaterale della concorrenza estera.

Ora, con la proposta istituzione della categoria delle denominazioni di origine regolamentata, sostitutive delle denominazioni di origine semplice, nonché con la contestuale ed espressa equiparazione ai « v.q.p.r.d. » comunitari introdotta dagli articoli 1 e 2 del provvedimento in esame, ed altresì con il contemporaneo consenso ad utilizzare indicazioni geografiche di uso generico per la designazione dei vini da pasto previsti dal successivo articolo 6, si intende per l'appunto ovviare alle cennate disparità, oltretutto concretando un adeguamento sostanziale della nostra legislazione alla normativa comunitaria.

In definitiva, la presente proposta di legge, aderentemente alle istanze del settore interessato come pure in applicazione dei dispositivi decretati dal legislatore comunitario, intende realizzare una più idonea qualificazione merceologica dei migliori prodotti della nostra vitivinicoltura, prevedendo nella specie che la rosa italiana dei vini di qualità risulti comprensiva, oltre che dei vini d.o.c. e d.o.c.g., anche di quelli contraddistinti dalla sigla d.o.r., ossia fregiati di denominazione di origine regolamentata.

D'inciso, pare non affatto azzardato prevedere che una tale innovazione possa tra l'altro costituire una valida alternativa al fine di sbloccare il corso di numerose istanze di riconoscimento da tempo giacenti presso il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, encomiabilmente determinato a salvaguardare, mediante un vaglio rigorosamente critico, il prestigio delle appellazioni di qualità superiore, altrimenti destinate ad un decollo privo della necessaria credibilità.

Alla luce della definizione che ne è data nella presente proposta di legge, i vini a denominazione di origine regolamentata, sep-

pure costituiscono il primo scalino nella graduatoria della qualità, hanno la prerogativa di dispensare i vitivinicoltori da quella complicata quanto onerosa serie di adempimenti burocratico-procedurali, riferibili all'istituto dell'albo dei vigneti ed al connesso sistema delle denunce, motivati sì per i vini d.o.c. e d.o.c.g., ma non certo compatibili per i vini di meno elevato contenuto economico.

D'altra parte, in forza delle prescrizioni disciplinari e delle condizioni tecnico-operative che, per essi, sono state estrapolate e recepite dalla corrispondente normativa comunitaria, i vini a denominazione di origine regolamentata segnano una demarcazione netta ed inequivoca fra i vini di consumo corrente e quelli di qualità omologati come « v.q.p.r.d. ».

In relazione allo specifico obiettivo, nei vari articoli dei quali si sostanzia la presente proposta di legge si è inteso coordinare in maniera concatenata ed organica le varie disposizioni atte a qualificare, sia distintamente che nel comune contesto dei « v.q.p.r.d. », le denominazioni di origine « regolamentata », « controllata » e « controllata e garantita », di volta in volta apportando le occorrenti modificazioni alla vigente legislazione nazionale ed in pari tempo desumendo talune prescrizioni integrative dall'ordinamento vinicolo comunitario.

Con l'occasione, mediante gli articoli 11, 12 e 13, si è voluto altresì introdurre alcuni criteri ed accorgimenti operativi, in grado di più compiutamente qualificare la vitivinicoltura italiana, sulla scorta di ripetute ed autorevoli proposte, riflettenti una serie di obiettive modificazioni del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930 in base alle esperienze acquisite ed al collaudo operativo fin qui esperito.

In particolare, l'articolo 11 prevede che, in determinate circostanze di natura concreta, possa aver luogo il declassamento, per atto volontario o per disposizione dei competenti uffici di vigilanza, di una determinata partita di vino a denominazione di origine non più rispondente ai requisiti prescritti nel relativo disciplinare di produzione, fermo poi l'obbligo di esitarla in forma generica come vino da pasto, privo di qualsiasi denominazione di origine.

La possibilità istituita dal detto articolo intende non puramente emarginare dall'insieme dei vini di qualità quegli *stockes* di prodotto accidentalmente decaduti dai pre-

scritti requisiti di pregio, ma soprattutto rimediare all'attuale situazione per cui gli eventuali titolari di una determinata denominazione di origine si trovano a dover esercitare tale diritto in forma per così dire coercitiva, stante l'incertezza di poter privare il proprio vino della denominazione di origine che gli è stata assegnata pur in presenza di sopraggiunte e comprovate situazioni obiettive.

Il contenuto dell'articolo 12, riflette dal canto suo l'autorevole suggerimento più volte provenuto dalle istituzioni e dagli ambienti vitivinicoli più qualificati del nostro Paese: a salvaguardia della reputazione e dei requisiti di prestigio che devono permanentemente accreditare i vini a denominazione di origine regolamentata, controllata e controllata e garantita, è demandata ai competenti organi la facoltà, nel verificarsi di determinate implicazioni ed interferenze climatiche, di ritoccare le rese di uva per ettaro riducendo i livelli quantitativi ammessi dai disciplinari di produzione, e ciò con effetto nei riguardi di un'intera zona o di territori ben individuati della medesima.

A completamento del tutto, mentre con l'articolo 14 si dispone che, in quanto applicabili, siano estese alla neo-istituita categoria di vini a denominazione di origine regolamentata le vigenti disposizioni contro le frodi e la sleale concorrenza, con l'articolo immediatamente precedente viene introdotta nella nostra legislazione una procedura del tutto nuova, suscettibile di deflazionare talune situazioni al limite aberranti, delle quali alcune ben individuate, altre in procinto di delinearsi, che certo non concorrono ad assicurare la necessaria credibilità al regime delle denominazioni di origine dei vini.

Nella fattispecie, la procedura introdotta dal citato articolo 13 prevede che, nell'ipotesi di palese inerzia da parte dei depositari del diritto o di comprovata carenza di determinati requisiti sostanziali, possa disporsi la retrocessione alla denominazione di origine regolamentata di un vino al quale sia stata precedentemente attribuita la denominazione di origine controllata ma che non rifletta in effetti le caratteristiche di pregio della categoria di appartenenza.

Tutto ciò premesso, onorevoli colleghi, si propone all'approvazione vostra, nel testo di seguito esposto, la proposta di legge concernente le soluzioni dianzi auspiccate e, più in generale, l'adeguamento del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, alla legislazione vinicola comunitaria.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Ferme le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, per i vini di qualità prodotti in regioni determinate, designati con la menzione comunitaria « v.q.p.r.d. », si intendono i vini conformi alle disposizioni del regolamento 817/70 CEE ed a quelle che, in applicazione del medesimo, sono definite nella presente legge.

In particolare, la menzione « v.q.p.r.d. », in eventuale aggiunta ad una delle denominazioni di cui al successivo articolo 2, è riservata ai vini di particolari caratteristiche qualitative, rispondenti alle seguenti condizioni:

a) risultino prodotti all'interno di regioni determinate, ossia di zone di produzione rigorosamente delimitate, il cui nome designi per tradizione i vini medesimi;

b) siano ottenuti da vitigni esclusivamente appartenenti alla specie *Vitis vinifera*, compresi nell'elenco delle varietà raccomandate od autorizzate nelle rispettive regioni di produzione, fatta salva la deroga temporanea di cui al primo comma del successivo articolo 7;

c) risultino conformi ai requisiti previsti per ognuno di essi dai relativi disciplinari di produzione, di cui agli articoli 4 e 5 del menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 930 e siano inoltre sottoposti agli esami analitico ed organolettico di cui all'articolo 11 del regolamento comunitario più volte citato.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, è fatto divieto di usare tanto la proposizione « vini di qualità prodotti in regioni determinate », quanto la corrispondente menzione comunitaria « v.q.p.r.d. », per i vini non coincidenti con una delle denominazioni di origine di cui all'articolo seguente.

ART. 2.

A modifica dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, le denominazioni di origine dei vini

di qualità prodotti in regioni determinate sono distinte in:

- a) denominazioni di origine « regolamentata »;
- b) denominazioni di origine « controllata »;
- c) denominazioni di origine « controllata e garantita ».

ART. 3.

L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, è sostituito dal seguente:

« Le denominazioni di origine regolamentata designano i vini ottenuti in conformità ai rispettivi disciplinari di produzione, che dovranno stabilire in particolare:

- a) l'area di produzione;
- b) i vitigni ammessi negli impianti e le eventuali proporzioni percentuali;
- c) le tecniche colturali ed i sistemi di vinificazione;
- d) i livelli indicativi di resa in uva e in vino;
- e) la gradazione alcolica minima naturale;
- f) le pratiche correttive consentite, segnatamente con riguardo all'impiego di uve, mosti o vini di altre provenienze;
- g) i valori degli elementi caratteristici del vino da sottoporre agli esami analitico ed organolettico di cui al punto c) dell'articolo 1.

Il riconoscimento delle denominazioni di origine regolamentata e la delimitazione delle rispettive zone di produzione, contestualmente all'approvazione dei relativi disciplinari, hanno luogo con decreto del ministro per l'agricoltura e le foreste, su proposta del comitato nazionale di cui all'articolo 17, cui le istanze dovranno pervenire tramite gli ispettorati provinciali o compartimentali dell'agricoltura competenti per territorio.

Al momento delle dichiarazioni relative al raccolto ed alle giacenze, i quantitativi di uve, di mosti e di vini a denominazione di origine regolamentata formano oggetto di distinta denuncia all'istituto di vigilanza territorialmente competente, in analogia a quanto previsto dall'articolo 11, ultimo comma, per i prodotti a denominazione di origine controllata e controllata e garantita ».

ART. 4.

Il primo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 930 succitato è sostituito dal seguente:

« Le denominazioni di origine controllata e controllata e garantita sono riservate ai vini di pregio, rispettivamente di particolare pregio, che rispondono ai requisiti stabiliti, per ciascuna di esse, nei relativi disciplinari di produzione e siano tra l'altro conformi alle disposizioni dei regolamenti comunitari 816/70 e 817/70 ».

Il secondo comma del medesimo articolo 4 è abrogato.

ART. 5.

Il nome di una zona di produzione o regione determinata è esclusivamente riservato alla designazione dei vini v.q.p.r.d., coincidenti con una delle denominazioni di origine di cui all'articolo 2.

La menzione « v.q.p.r.d. », nel documento di accompagnamento di cui all'articolo 29 del regolamento 816/70 CEE, è obbligatoria ai fini della circolazione all'interno della Comunità dei vini anzidetti.

ART. 6.

È consentita l'utilizzazione di indicazioni geografiche di uso generico per designare vini da pasto, purché i medesimi provengano per almeno l'85 per cento dalla zona di produzione delimitata di cui recano il nome e da vitigni espressamente indicati.

ART. 7.

Alla formazione di ciascun vino avente una delle denominazioni di origine di cui all'articolo 2 della presente legge, possono concorrere uve ottenute da vitigni anche diversi da quelli previsti nel relativo disciplinare di produzione, peraltro per un massimo del 20 per cento e limitatamente ad un periodo non superiore a tre anni dalla data di entrata in vigore del disciplinare medesimo.

Qualora il taglio con uve, mosti e vini di altre zone di produzione sia espressamente consentito nei rispettivi disciplinari, tale pratica è ammessa purché il prodotto risultante sia ottenuto con almeno l'85 per cento delle uve, dei mosti o dei vini prodotti all'interno della zona originaria di produzione.

ART. 8.

Le norme di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, sono estese alle denominazioni di origine regolamentata, con la seguente modificazione, relativa all'ultimo comma del richiamato articolo:

Il riconoscimento di una denominazione di origine controllata esclude la possibilità di impiegare la denominazione stessa come denominazione di origine regolamentata. Il riconoscimento di una denominazione di origine controllata e garantita esclude la possibilità di impiegare la denominazione stessa sia come denominazione di origine controllata che come denominazione di origine regolamentata.

ART. 9.

Alle denominazioni di origine regolamentata sono pure estesi i disposti di cui agli articoli 9, 13, 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica precitato.

ART. 10.

L'articolo 18 del menzionato decreto del Presidente della Repubblica è integrato col seguente comma:

« In materia di denominazioni di origine regolamentata, nonché di vini di qualità prodotti in regioni determinate, pure con riguardo all'applicazione dei relativi regolamenti comunitari, sono attribuite al comitato nazionale competenze analoghe a quelle su enunciate ».

ART. 11.

Qualora, nelle fasi di produzione o di commercio, una determinata partita di vino avente una delle denominazioni di cui all'articolo 2 della presente legge risulti non più rispondente ad uno o più requisiti prescritti dal rispettivo disciplinare di produzione, deve provvedersi al relativo declassamento, su iniziativa dei diretti interessati o per disposizione dell'istituto di vigilanza competente per territorio.

Nel caso di declassamento per atto volontario, il detentore del vino è tenuto a darne comunicazione, mediante lettera raccomandata, al predetto istituto di vigilanza e, tranne che per i prodotti a denominazione di origine regolamentata, all'ufficio albo dei vigneti della Camera di commercio IAA emisorio delle ricevute abilitanti all'uso della d.o.c. e d.o.c.g.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Ove sia disposto d'ufficio dal precitato Ufficio di vigilanza, il declassamento, oltre ad essere di volta in volta comprovato in base ad apposito esame chimico-fisico ed organolettico, dovrà essere espressamente notificato al detentore del vino, nonché al predetto Ufficio Albo dei vigneti qualora trattasi di un prodotto a d.o.c. o d.o.c.g.

In entrambi i casi anzidetti, la partita di vino di cui trattasi perde il diritto di fruire di qualsiasi denominazione di origine e non potrà essere posta in vendita o comunque immessa al consumo se non come vino da pasto.

ART. 12.

In relazione a particolari circostanze climatiche e produttive suscettibili di incidere negativamente sulle caratteristiche peculiari di un vino a denominazione di origine regolamentata, controllata o controllata e garantita, i prefetti delle province interessate, su conforme proposta degli ispettorati agrari territorialmente competenti e sentite le locali organizzazioni di categoria, possono annualmente stabilire, con proprio motivato decreto, rese di uva per ettaro inferiori a quelle ammesse dai disciplinari di produzione, con riguardo all'intera zona di produzione od a porzioni determinate della medesima.

ART. 13.

Allorquando, per inerzia dei diretti interessati o per comprovata carenza di determinati requisiti sostanziali, un vino a denominazione di origine controllata non rifletta le caratteristiche di pregio della categoria di appartenenza, può disporsi la conversione della relativa denominazione di origine controllata in regolamentata.

Il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, se del caso previa consultazione degli interessati, proporrà l'assunzione del relativo decreto al ministro per l'agricoltura e le foreste, comprensivo delle norme concernenti lo smaltimento dei quantitativi di vino in causa recanti la primitiva denominazione di origine.

ART. 14.

Per i vini di cui al precedente articolo 3 valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contro le frodi e la sleale concorrenza di cui al Capo V del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.